

# COMUNE DI TORGNON

## COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

### Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 verbale prot. n. 5766 (1-7-2) del 28.11.2019

**Oggetto: Approvazione variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb con recepimento osservazioni.**

L'anno duemiladiciannove ed il giorno ventotto mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere		x	
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere	x		
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere	x		
Machet Cristina	Consigliere	x		
Chatillard Sophie	Consigliere	x		

Totale Presenti: 10

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 21:30 del medesimo giorno.

**Oggetto: Approvazione variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb con recepimento osservazioni.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 12.09.2019 recante ad oggetto "Adozione variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb";

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni sulla variante nei termini di legge debitamente pubblicata e su cui era stata fatta la dovuta informazione, da parte di privati cittadini;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dalla Struttura Pianificazione Territoriale del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica con nota prot. com. n. 5367/2019 (12322/2019 RAVA);

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 59 della L.R. n. 45/1995 così come modificata dalla L.R. n. 17/1996; La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare la variante non sostanziale al PRG spetta al Consiglio Comunale. Quindi la L.R. 6 aprile 1998, n. 11 con le s.m.i. contiene la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ed in particolare l'art. 16 disciplina le "*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione della varianti non sostanziali al PRG*": tali disposizioni vengono rispettate. Relativamente all'approvazione della variante si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

**ACQUISITI** i pareri in materia di regolarità tecnica e contabile;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della variante non sostanziale al PRGC prendendo atto della comunicazione n. 5367/2019 (12322/2019 RAVA) ed aggiornando i documenti in base alle menzionate osservazioni dell'Amministrazione Regionale;

**VISTA** la documentazione aggiornata predisposta dall'Arch. Edy FRANCESCONI prot. com. n. 5536/2019;

**CONCLUSA** la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Daniel PERRIN introduce l'argomento rammentando che tale variante al PRGC sia relativa al progetto di realizzazione dell'ampliamento della capacità di stoccaggio di acqua per l'innescamento artificiale del lago del Tronchaney, per cui è prevista una conferenza di servizi il 16/12/2019. Egli passa quindi la parola all'Assessore/Consigliere Stefano PERRIN che sottolinea come si sia finalmente giunti al termine dell'iter per la variante non sostanziale al PRGC. Ciò consente di concludere pure la progettazione delle opere per l'ampliamento della capacità di stoccaggio del lago, progettazione per cui, come anticipato

dal Sindaco, è prevista una seconda conferenza di servizi in Regione il 16 dicembre prossimo per l'esame delle integrazioni richieste da alcuni uffici. L'Assessore/Consigliere Stefano PERRIN soggiunge che Cervino spa appalterà i lavori per un totale di circa 1.300.000 € di cui 900.000 a carico della Regione (legge 8) ed il resto a carico del bilancio di Cervino spa; a proposito dell'appalto rimarca di avere ottenuto che il medesimo non sia bandito al massimo ribasso, ma con l'esame di migliorie in maniera di ottimizzare le ricadute positive sul territorio. Il Consigliere Livio PERRIN formula l'auspicio che i lavori possano concludersi nell'autunno del 2020 in maniera tale da rendere possibile la fruizione dell'opera già per la stagione invernale 2020/2021. L'Assessore/Consigliere Stefano PERRIN conferma che il crono programma dei lavori prevede la conclusione degli stessi per l'utilizzo dell'opera nella stagione 2020/2021. Al termine il Consiglio procede alla votazione;

**TERMINATA** la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	10
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

#### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** che non sono pervenute osservazioni sulla variante nei termini di legge, variante debitamente pubblicata e su cui era stata fatta la dovuta informazione, da parte di privati cittadini;
2. **DI PRENDERE ATTO** di quanto comunicato dalla Struttura Pianificazione Territoriale del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica con nota prot. com. n. 5367/2019 (12322/2019 RAVA);
3. **DI APPROVARE** la variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb" con gli aggiornamenti di cui alla documentazione predisposta dall'Arch. Edy FRANCESCONI prot. com. n. 5536/2019 in recepimento delle osservazioni dell'Amministrazione Regionale;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, con gli atti della variante, entro 30 giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

## Ufficio Protocollo Comune di Torgnon

---

**Da:** difesa\_suolo@pec.regione.vda.it  
**Inviato:** giovedì 31 ottobre 2019 15:54  
**A:** protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it  
**Oggetto:** variante non sostanziale n.14 al vigente prg riguardante modificazioni normative all'art.39 ed alla tab. 2bis sottozone eb delle nta, adottata con deliberazione consiliare n.19 del 12/09/2019 - osservazioni ai sensi dell'art.16 comma 3 della l.r. 6 aprile

**Allegati:** VNS - OSSERVAZIONI\_30102019\_TORGNON\_2019\_19\_VNS\_14.PDF.P7M;  
Segnatura.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">  
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>r\_vda</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>62.00.00</CodiceAOO><CodiceRegistro>AOO</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0012322</NumeroRegistrazione><DataRegistrazione>2019-10-31</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico tipo="smtp">difesa\_suolo@pec.regione.vda.it</IndirizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA</Denominazione><CodiceAmministrazione>r\_vda</CodiceAmministrazione><UnitaOrganizzativa><Denominazione>null</Denominazione><IndirizzoPostale><Denominazione>null</Denominazione></IndirizzoPostale></UnitaOrganizzativa></Amministrazione><AOO><Denominazione>REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - 62 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE</Denominazione></AOO></Mittente></Origine><Destinazione confermaricezione="no"><IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it</IndirizzoTelematico></Destinazione><InterventoOperatore>richiesto sempre</InterventoOperatore><Oggetto>variante non sostanziale n.14 al vigente prg riguardante modificazioni normative all'art.39 ed alla tab. 2bis sottozone eb delle nta, adottata con deliberazione consiliare n.19 del 12/09/2019 - osservazioni ai sensi dell'art.16 comma 3 della l.r. 6 aprile 1998, n.11</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento tipoRiferimento="MIME" nome="VNS - OSSERVAZIONI\_30102019\_TORGNON\_2019\_19\_VNS\_14.PDF.P7M"/></Descrizione></Segnatura>



Assessorat des Ouvrages publics,  
du Territoire et du Logement public  
Assessorato Opere pubbliche, Territorio  
ed Edilizia residenziale pubblica

Réf. n° – Prot. n.  
VI réf. – Vs. rif. 4456 del 16/09/2019  
NI réf. – Ns. rif. 10667/2019/PT del 19/09/2019

Al Sindaco del Comune di  
11020 Torgnon (AO)  
protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it

**Oggetto: Variante non sostanziale n. 14 al vigente PRG riguardante modificazioni normative all'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb delle NTA, adottata con deliberazione consiliare n. 19 del 12/09/2019.  
Osservazioni ai sensi dell'art. 16, comma 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.**

Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”);

vista la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (“Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP)”);

visto il vigente PRG del Comune di Torgnon;

vista la variante non sostanziale n. 14 adottata con deliberazione consiliare n. 19 del 12/09/2019;

vista la dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della presente variante rilasciata, con provvedimento dirigenziale n. 4685 del 09/08/2019, dalla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria;

per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Si chiede al Comune, al fine di garantire una maggiore chiarezza delle norme, di modificare, per l’atto di approvazione, quanto proposto nella variante di cui trattasi nel modo seguente:

**art 39, comma 3, delle NTA:**

**inserire fra le parole “sottozone” e “di cui” le parole “nonché le prescrizioni”;**

ID/SR  
R:\DELTARI-URB\Correspondenza in PARTENZA per protocollo\Torgnon - VNS\VNS - Osservazioni\_30102019\_Torgnon\_2019\_19\_VNS\_14.doc

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire  
Structure planification territoriale  
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio  
Struttura pianificazione territoriale

11100 AOSTE  
3,Place Narbonne  
téléphone +39 0165272507

11100 AOSTA  
Piazza Narbonne,3  
telefono +39 0165272507

pianificazione\_territoriale@regione.vda.it  
difesa\_suolo@pec.regione.vda.it  
www.regione.vda.it  
C.F. 80002270074



Tab. 2bis – Eb, altre prescrizioni:

trasferire il testo inserito riguardante le cotiche prato-pascolive in coda al nuovo testo relativo alla sottozona Eb3 a cui fa riferimento e cioè dopo le parole “e *La Nouva de Trochaney*.”

Inoltre, a titolo collaborativo, si rileva che il punto 2 del deliberato dell'atto di adozione che riporta “...*i contenuti della variante non sostanziale sono da sottoporre a concertazione con le strutture regionali competenti in materia di salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio...*” pare essere un refuso in quanto al punto 2 delle premesse dello stesso atto il Comune fa presente di aver acquisito il parere “*prot. com. 4143/2019 della Soprintendenza dei Beni Culturali (parere favorevole)*”

Con l'occasione, infine, si chiede che, all'atto dell'approvazione della variante, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 16 della l.r. 11/1998, ai fini dell'aggiornamento degli elaborati informatici, siano anche trasmessi alla scrivente Struttura i file relativi a tutti gli elaborati del PRG modificati.

Si porgono distinti saluti.

La Dirigente  
Dott.ssa Chantal Trèves  
(documento firmato digitalmente)

UFF TEC

## Ufficio Protocollo Comune di Torgnon

---

**Da:** Ufficio Tecnico <el.duroux@comune.torgnon.ao.it>  
**Inviato:** giovedì 14 novembre 2019 15:43  
**A:** protocollo Paola  
**Oggetto:** Fw: Variante 14 PRG  
**Allegati:** 2019 11 14\_Estratto NTA.pdf; 2019 11 14\_Estratto NTAtab.pdf; 2019 11 14  
\_Relazione illustrativa Variante 14.pdf

Aggiornamento tavole in base alle modifiche richiesta dall'urbanistica.

Arch. Edy Francesconi  
Studio di progettazione e acustica ambientale

Loc. La Croix-Noire, 83  
11020 Saint-Christophe  
Tel/Fax +39 0165 210414  
Mob. +39 339 8521809  
e-mail [francesconi@ecoacustica.net](mailto:francesconi@ecoacustica.net)

Il presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura confidenziale, qualora vi fosse pervenuto per errore vi preghiamo di cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti vogliate rivolgervi al mittente.  
Grazie.

---

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.

<http://www.avg.com>

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMUNE DI  
TORGNON**

**VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 14  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**ESTRATTO NTA  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**NOVEMBRE 2019**

**ARCH. EDY FRANCESCONI**

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)**

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
2. Al fine di adeguare il comprensorio sciistico di Torgnon alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico<sup>178</sup>, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente<sup>179</sup> sull'intero comprensorio sciistico:
  - a. sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
  - b. realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
  - c. sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia (sciovia, seggiovia, telecabina), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
  - d. costruzione di manufatti e costruzioni a servizio di impianti di risalita e piste, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni di partenza e arrivo, piloni di linea, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini di materiali, locali per il personale addetto al servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici a servizio del personale addetto e agli utenti sportivi, sovrappassi o sottopassi, ponticelli, impianti e attrezzature per l'innevamento artificiale, o altre strutture necessarie a dare funzionalità alla pratica dello sci di fondo o di discesa;
  - e. impianti leggeri e attrezzature, a carattere anche temporaneo stagionale, non ricompresi tra quelli indicati alla precedente lettera d) finalizzati alla pratica sportivo-ricreativa nella stagione invernale, quali slittovie, campo scuola per principianti, parco giochi "snow park", cabine di cronometraggio, ecc.;
  - f. nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci, quali per esempio punti di ristoro, noleggio sci, locali a disposizione delle scuole di sci, ecc., sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle; le attrezzature per ospitare spettatori o servizi per gli atleti, di dimensione superiore a metri cubi 500, devono presentare caratteristiche tali da poter essere utilizzate per altri usi di interesse generale.
3. Con riferimento all'intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone nonché le prescrizioni di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull'intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi:

---

<sup>178</sup> NAPTP, art. 29, comma 12.

<sup>179</sup> NAPTP, art. 29, comma 8

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

---

- a. la realizzazione di reti idriche;
  - b. la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.
4. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci nordico e alpino e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni<sup>180</sup>:
- a. i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
  - b. a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quali le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
  - c. per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale;
  - d. i progetti relativi alle strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione;
  - e. la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare a servizio degli impianti di arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre prevedibili e contemporanee utenze turistiche;
  - f. quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature "navetta" per il trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto;
  - g. le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico;
  - h. gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale;
  - i. gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
5. Le aree riservate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico<sup>181</sup>.
6. Gli interventi di potenziamento del comprensorio sciistico comportanti nuove piste di sci, nuovi impianti di risalita e nuove attrezzature turistiche di servizio, di cui rispettivamente alle lettere b), d) e f) del precedente comma 2, seguono le linee di sviluppo indicate nel programma di sviluppo turistico di cui all'art. 20 delle NTA.

---

<sup>180</sup> NAPTP, art. 29, comma 9

<sup>181</sup> LR 17 marzo 1992, n. 9, art. 1

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

7. La costruzione di nuovi impianti di risalita, anche di quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti, o la creazione di nuove piste è subordinata alla disciplina e alle procedure delle vigenti norme di settore e alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla relativa normativa regionale <sup>182</sup>.
8. Le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili nella parte di sottozona Eh2 – Chantorné-Col Fenêtre-Collet individuata con la sigla “LMI” nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica.
9. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l’acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
  - la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
  - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
  - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
  - l’attività venatoria e la pesca sportiva;
  - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell’ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
  - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all’esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per picnic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l’arco, tiro a segno, ecc.
10. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelli occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l’utenza; sono altresì ammessi manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell’ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, all’osservazione naturalistica (fauna e flora) in genere e le stazioni scientifiche e di supporto all’escursionismo, queste ultime di tipo leggero a carattere temporaneo e/o stagionale, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
11. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività di cui al comma 8, diverse da quelle esigue contemplate al precedente comma 9, devono essere prioritariamente realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico fuori terra degli attuali fabbricati nella misura massima del 20% del volume esistente, con le limitazioni di cui al comma 9 dell’articolo 25 delle NTA.
12. Nelle sottozone di tipo E dove è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati per posti tappa, rifugi e bivacchi sono vigenti le procedure previste dalla vigente legislazione nei casi previsti dalla relativa normativa regionale e nel rispetto delle limitazioni derivanti

<sup>182</sup> LR 26 maggio 2009, n. 12

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

---

dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.

13. La costruzione di nuovi fabbricati per gli usi e le attività di tipo sportivo, ricreativo e didattico-scientifico di cui alla lettera f) del comma 2 e del comma 8 e per attrezzature diverse da quelle indicate ai commi 9 e 11, è ammessa nella sottozona Eh3 – Plan Prorion sulla base delle modalità attuative e delle prescrizioni edilizie contenute nella relativa tabella, nella sola parte non interessata dall'ambito inedificabile dell'art. 33 della l.r. 11/98.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMUNE DI  
TORGNON**

**VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 14  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**ESTRATTO NTATAB  
TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE**

**NOVEMBRE 2019**

**ARCH. EDY FRANCESCONI**

NTA tab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

TAB. 2 - Eb

SOTTOZONE DI TIPO Eb (art. 50 NTA)		Superficie territoriale m <sup>2</sup>	agricole dei pascoli da riqualificare: costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo
Sigla - località	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP		
Eb1/1 - Chavannes		21.177	
Eb3 - Grandes Montagnes destra orografica Torrent Petit Monde		1.535.894	
Eb4 - Grandes Montagnes sinistra orografica Torrent Petit Monde		1.675.185	Sistema dei pascoli (art. 12, comma 1)
Eb5 - Dzilliarey		128.182	
Eb7 - Clonge		88.805	
Eb9 - Chavacour		811.042	
Eb14 - Grand Raye		242.622	

NTAtab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

TAB. 2bis -Eb

condizioni minime d'intervento; titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento (X)	usi ed attività Art. 10 (Y)	I m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> densità fondiaria	R/C m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° max piani fuori terra	DF m distanza min tra i fabbricati	DC m distanza min tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire  Comma 6  PUD (1)	Art. 8 comma 1:  a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5);  b) nuova costruzione: 1) (2); 2);  c) demolizione;  d) altri interventi: 1), 4).  Art. 9	di carattere agro-silvo- pastorale: b (3)  residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1, c2  abitazione temporanea: dbis1 (4)  turistiche e ricettive: g5, g6  di attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: 14 (9), 15, 16; (5)	(6)	---	in atto o 7,50 (7)	in atto o 2 (8)	in atto o 10,00	in atto o 5,00

NTA tab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis -Eb**

**Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II Capo V delle NTA.**

condizioni minime di intervento

(1) per interventi di cui alle lettere f), h), i) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

(X) Gli interventi su fabbricati agricoli esistenti e per nuovi edifici ad uso agro-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14 e 50 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 50 delle NTA; **con le limitazioni di cui al Titolo II, Capo I e Capo V delle NTA.**

Non è ammessa la realizzazione di nuove piste, o strade, di accesso veicolare a servizio dell'abitazione temporanea (dbis1) e dei rifugi e bivacchi (g5) e dei dortoirs (g6).

(2) **nel sottosuolo:** per le destinazioni d'uso previste nella sottozona, compresa la costruzione di locali accessori a servizio di unità presenti, in adiacenza ai fabbricati esistenti, con un fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso;

**fuori terra:**

- edifici ad uso agro-pastorale di cui all'art. 10 lettere ("b9"), (b10), (b21) e (b22) "c1";
- rifugi e bivacchi di cui al comma 1 dell'art. 39 delle NTA, esclusivamente nelle sottozone Eb9 e Eb14 attraversate dall'Alta Via N. 1;
- modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA.

usi ed attività

(Y) Il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie b), comma 3 e c), comma 4 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA.

(3) Usi ed attività agrosilvopastorale in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismi.

(4) Esclusivamente negli edifici esistenti.

(5) Nelle sottozone idonee alla pratica dello sci nordico sono ammessi la riqualificazione e il potenziamento delle piste esistenti, la creazione di nuovi tracciati deve avvenire senza alterazioni sostanziali della morfologia del terreno, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per garantire le indispensabili condizioni di funzionalità e di sicurezza nell'utilizzo delle piste (per esempio sovrappassi, sottopassi, ponticelli, ecc.).

(9) **La destinazione d'uso ammessa è da limitarsi alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA.**

parametri edilizi

(6) - Per destinazioni agro-silvo-pastorali ("b9"), (b10), (b21) e (b22) "c1"; valgono i parametri fissati dal Manuale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali;

- rifugi e bivacchi, parametri funzionali alla tipologia del fabbricato;

NTAtab TABELLE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE NORME EDILIZIE ALLEGATE ALLE NTA

- i posti tappa possono essere realizzati esclusivamente nei fabbricati esistenti con possibilità di ampliamento nella misura massima del 100% con un limite massimo di superficie complessiva pari a 150 m<sup>2</sup> ;

- per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 limite massimo volumetrico pari a 60 m<sup>3</sup>

(7) Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 altezza massima non superiore a 3,40 metri.

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti sono ammesse le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della l.r. 11/98 art. 95 e smi.

(8) Per le modeste costruzioni di cui al comma 9 dell'art. 39 1 piano fuori terra.

altre prescrizioni

Nelle parti delle sottozone **Eb9 – Chavacour** e **Eb5 - Dzilliarey** contraddistinte rispettivamente con campitura e con sigla "LM6" e "LM7" sulla tavola *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

Le sottozone in tabella contengono comprensori da riqualificare così come di seguito esplicitati:

- **Eb1/1 - Chavannes** è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati;
- **Eb3 – è ammessa per l'intera sottozona la riqualificazione del pascolo assicurando l'integrità degli edifici classificati monumento e/o documento e delle loro aree di pertinenza mentre per i fabbricati è ammessa la riqualificazione esclusivamente per gli edifici di **Betsoloz, Trochaney e La Nouva de Trochaney**. Ogni intervento riguardante le cotiche prato-pascolive dovrà sottostare alle seguenti condizioni:**
- dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;
- nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale dell'attitudine produttiva dei terreni interessati;
- il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli.
- **Eb3 - Courthoud desot, Courthoud di meiten, Courthoud damon, Desert**, è ammessa la riqualificazione per uno solo dei quattro alpeggi;
- **Eb4 - Palud**, è ammessa la riqualificazione per uno solo dei due alpeggi;
- **Eb5 - Dzilliarey** è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati;
- **Eb7 - Clonge** è ammessa la riqualificazione per i soli fabbricati;
- **Eb9 - Petit Chavacour, Chavacour** la riqualificazione è ammessa per i fabbricati e le infrastrutture;
- **Eb14 - Grand Rayé** è ammessa la riqualificazione per i fabbricati e le infrastrutture.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMUNE DI  
TORGNON**

**VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 14  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**NOVEMBRE 2019**

**ARCH. EDY FRANCESCONI**

## 1. Premessa

Il sottoscritto Arch. Edy FRANCESCONI ha redatto la seguente relazione di accompagnamento alla Variante non sostanziale n° 14 del Comune di Torgnon.

La presente Variante consiste in due modifiche normative riguardanti:

1. modifica dell'art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche);
2. modifica alla TAB. 2 bis delle sottozone Eb.

Attualmente il Comune di Torgnon è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.), adottato dal Consiglio comunale in data 23.03.1976 con Delibera n. 5, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6508 del 24.12.1980.

Lo strumento urbanistico è stato adeguato alle leggi regionali 04.06.1998 n. 13 "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta" (P.T.P.) e 06.04.1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, mediante Variante sostanziale generale approvata dal Consiglio Comunale di Torgnon in data 15.09.2015, con delibera n. 55, che ha accolto integralmente le proposte di modificazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 07.08.2015.

## 2. Descrizione delle scelte e motivazioni

### Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante non sostanziale e relativa motivazione

La presente variante non sostanziale al PRGC di Torgnon è diretta a rivedere un articolo e una tabella delle NTA vigenti, con la finalità di permettere alcune opere finalizzate alle attività ammesse nel comprensorio sciistico comunale.

Più precisamente la Variante non sostanziale riguarda due modifiche puntuali alle NTA, in particolare all'Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) e alla TAB. 2bis – Eb, come di seguito dettagliato:

#### ART. 39

La Variante aggiunge il comma 3 al suddetto articolo come di seguito riportato:

3. Con riferimento all'intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull'intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi

- a. *la realizzazione di reti idriche;*
- b. *la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica."*

La modifica normativa intende permettere la realizzazione di reti interrate idriche ed elettriche, sull'intero territorio comunale, esclusivamente a servizio degli impianti e delle attrezzature ammesse nel comprensorio sciistico.

La scelta di limitare la possibilità di realizzazione a reti interrate, se di per sé è naturale per le condotte

idriche, non lo è per gli elettrodotti, ma nasce dalla volontà di minimizzare l'impatto di tali infrastrutture sul paesaggio.

#### TAB. 2 bis - Eb

La Variante inserisce tra gli usi ed attività di cui all'Art. 10 le attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero di tipo I4 limitatamente "alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA".

Ai sensi del comma 12 dell'Art. 10 delle NTA l'uso e l'attività I4 è così definita: "impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali".

Come richiesto dall'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali si è apportata al paragrafo "modalità di intervento" l'aggiunta tra le limitazioni quelle previste al Capo I. Sono inoltre modificate e integrate le note al paragrafo "altre prescrizioni" come di seguito riportato:

*"Ogni intervento riguardante le cotiche prato-pascolive dovrà sottostare alle seguenti condizioni:*

- *dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;*
- *nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale dell'attitudine produttiva dei terreni interessati;*
- *il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli."*

e

- **Eb3** – è ammessa per l'intera sottozona la riqualificazione del pascolo assicurando l'integrità degli edifici classificati monumento e/o documento e delle loro aree di pertinenza mentre per i fabbricati è ammessa la riqualificazione esclusivamente per gli edifici di Betsoloz, Trochaney e La Nouva de Trochaney.

La modifica normativa intende permettere la realizzazione di un bacino idrico nella sottozona **Eb3 (Grandes Montagnes destra orografica Torrent Petit Monde)** finalizzato all'alimentazione dell'innevamento artificiale a servizio del comprensorio sciistico del Comune di Torgnon.

Tale bacino fungerà da accumulo primario di acqua che attraverso il Ru de Verrayes confluirà nel bacino esistente in località Champtorné, già utilizzato per l'innevamento artificiale, ma di capacità ridotte e non sufficienti a soddisfare le attuali esigenze della stazione sciistica.

Si sottolinea, inoltre, che il bacino di accumulo è già stato oggetto di progettazione definitiva e di presentazione agli uffici regionali competenti dello studio di impatto ambientale.

Entrambe le modifiche si giustificano per l'esigenza di potenziare l'innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Comune di Torgnon, fattore indispensabile per garantire la funzionalità della stazione, in considerazione delle mutate condizioni di innevamento naturale.

L'Amministrazione ritiene necessarie queste modifiche in quanto il mantenimento del comprensorio sciistico è obiettivo primario e imprescindibile per le politiche turistiche del Comune di Torgnon.

La Variante non modifica le carte prescrittive di PRGC e non impone vincoli di tipo espropriativo.

### Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Il confronto tra le scelte della Variante e le Norme per parti di territorio è stato svolto sulla base della "Carta di assetto del territorio e dell'uso turistico" distinguendo tra modifica all'Art. 39 NTA e modifica alla TAB. 2bis – sottozone Eb.

In particolare la modifica all'art. 39 permette la realizzazione di reti interrato su tutto il territorio comunale, limitatamente a scopi legati alle attività del comprensorio sciistico, quindi potenzialmente in tutti i sistemi ambientali presenti che sono i seguenti:

- AM - sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna;
- AN – sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali;
- PA – sistema dei pascoli;
- BO – sistema boschivo;
- SI – sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato;
- SI – sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico.

Ai sensi dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema delle aree naturali** - sottosistemi dell'alta montagna (AM) e delle altre aree naturali (AN), sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 (attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti e servizi, o apposite infrastrutture) limitatamente allo sci alpino.

Si ritiene che la realizzazione di reti interrato possano essere considerate interventi di riqualificazione e/o di trasformazione legati alla attività del comprensorio sciistico e quindi coerenti con il sistema ambientale.

Ai sensi dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema dei pascoli (PA)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 limitatamente allo sci alpino e nordico.

Anche in questo sistema ambientale c'è coerenza con la norma proposta.

Ai sensi dell'art. 13 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema boschivo (BO)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 limitatamente allo sci alpino e nordico.

Anche in questo sistema ambientale c'è coerenza con la norma proposta.

Ai sensi dell'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP, nel sistema insediativo tradizionale: **sottosistema a sviluppo integrato (SI)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) per usi ed attività di tipo S (usi ed attività di tipo specialistico di rilievo non locale, orientati a scopi speciali) nelle quali sono ricomprese anche le attività di tipo S3.

Anche per questo sistema ambientale si ritiene che la realizzazione di reti interrato sia coerente.

Ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PTP, nel sistema insediativo tradizionale: **sottosistema a**

**sviluppo turistico (SI)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 E TR2) per usi ed attività di tipo S3.

Anche per questo sistema ambientale si ritiene che la realizzazione di reti interrato sia coerente.

La modifica alla **TAB 2bis - sottozona Eb**, permette la realizzazione di un bacino artificiale di accumulo idrico a servizio del comprensorio sciistico, finalizzato all'approvvigionamento del sistema di innevamento artificiale esistente. La modifica permette tale intervento nella sottozona Eb3, ricompresa interamente nel sistema dei pascoli (PA).

Come già riportato l'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP ammette, in tale sistema ambientale, interventi di trasformazione (TR1) per usi ed attività di tipo S3 limitatamente alle attività ed alle attrezzature per lo sci alpino e nordico.

Si ritiene che la possibilità di realizzare un bacino di accumulo, intervento volto al potenziamento e al completamento di usi in atto (innevamento artificiale) sia coerente con il sistema ambientale.

### Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante non sostanziale al PRGC.

All'Art. 22 "Infrastrutture" delle NA del PTP è prescritto che si deve perseguire ... il progressivo interrimento delle linee di distribuzione, nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei percorsi e nei punti panoramici, con priorità per gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; la sistemazione di dette linee, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili; l'interrimento delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica o la loro rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate; ... determinazioni progettuali e modalità esecutive dirette ad assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisori;

Le indicazioni normative inserite nella Variante appaiono coerenti con questi principi.

Le modifiche normative appaiono altresì conformi con le norme per settori di cui all'art. 27 "Stazioni e località turistiche" e all'art. 29 "Attrezzature e servizi per il turismo".

Per quanto riguarda specificatamente la modifica all'art. 39, prevedendo la possibilità di realizzazione in tutto il territorio comunale, gli interventi possono essere ricompresi in boschi e foreste (art. 32), in terreni sedi di frane e in terreni a rischio di valanghe e slavine (art. 33), in terreni a rischio di inondazione (art. 35), in siti di specifico interesse naturalistico (art. 38), in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico (art. 40).

## Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

### *Art. 20 (Trasporti) comma 9.*

La variante proposta non riguarda trasporti.

### *Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).*

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

### *Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.*

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

### *Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.*

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

### *Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.*

La variante proposta non interessa le strutture ricettive.

### *Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.*

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

### *Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.*

La variante proposta all'art. 39 specifica che sono fatte salve le prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili.

Anche l'intervento ammissibile nella sottozona Eb3 dovrà essere coerente con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

### *Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.*

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

### *Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.*

Eventuali interventi interessanti terreni a rischio di inondazione dovranno essere coerenti con la specifica normativa vigente.

Nel territorio comunale non è presente il sistema ambientale fluviale.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

### *Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3*

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

### *Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4*


La variante all'art. 39 NTA permette la realizzazione di reti interrato in tutto il territorio comunale, in tal senso, potrebbero riguardare anche siti di specifico interesse naturalistico. Qualora questo si verificasse dovranno essere attuate tutte le procedure di legge (Valutazione di incidenza, autorizzazioni) per garantirne la conservazione e la salvaguardia.

La sottozona Eb3, oggetto di variante normativa, non rientra in tali ambiti.

### *Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3*

La variante all'art. 39 NTA permette la realizzazione di reti interrato in tutto il territorio comunale, in tal senso, potrebbero riguardare anche siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Qualora questo si verificasse dovranno essere attuate tutte le procedure di legge per garantirne la conservazione e la salvaguardia.






**Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)**

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozone Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




**Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)**

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozone Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




**Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)**

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.



**Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).**

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Le reti interrante ammissibili dalla variante all'Art. 39 NTA di PRGC potrebbero avere delle interferenze con tali fasce che dovranno essere analizzate e risolte in sede di progettazione delle opere stesse.

Nella sottozona Eb3 non sono presenti fasce di tutela.

## Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La presente variante non sostanziale non modifica il quadro urbanistico vigente.

La variante non sostanziale al PRGC vigente prevede quanto di seguito descritto.

### ART. 39

La Variante aggiunge il comma 3 al suddetto articolo come di seguito riportato:

*“3. Con riferimento all’intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull’intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi:*

- a. la realizzazione di reti idriche;*
- b. la costruzione e l’esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.”*

### TAB. 2 bis - Eb

La Variante inserisce tra gli usi ed attività di cui all’Art. 10 le attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero di tipo I4 limitatamente *“alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA”*.

Ai sensi del comma 12 dell’Art. 10 delle NTA l’uso e l’attività I4 è così definita: *“impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali”*.

In modalità di intervento vengono aggiunte tra le limitazioni anche quelle previste al Capo I.

In altre prescrizioni vengono aggiunti:

*“Ogni intervento riguardante le cotiche prato-pascolive dovrà sottostare alle seguenti condizioni:*

- dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;*
- nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale dell’attitudine produttiva dei terreni interessati;*
- il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli.”*

Le sottozone in tabella contengono comprensori da riqualificare così come di seguito esplicitati:

- ... omissis ...;*
- Eb3 – è ammessa per l’intera sottozona la riqualificazione del pascolo assicurando l’integrità degli edifici classificati monumento e/o documento e delle loro aree di pertinenza mentre per i fabbricati è ammessa la riqualificazione esclusivamente per gli edifici di Betsoloz, Trochaney e La Nouva de Trochaney.*

### 3. Procedura da adottare

In considerazione del suo contenuto, la variante si configura come "*variante non sostanziale*" al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 06.04.1998 n. 11 e smi.

La Variante non sostanziale, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 12bis, c. 4, e 16, c. 1, della L.R. 5/2018, che le escludevano dalla verifica di assoggettabilità a VAS, dovrà al contrario essere soggetta a tale procedura.

Si procederà con variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 06.04.1998 n. 11 e smi.

Torgnon, li 14 novembre 2019

Il tecnico


Arch. Edy Francesconi

#### **Allegati**

ALL A – Estratto Art. 39 NTA in variante

ALL B - Tab 2 bis – sottozona Eb in variante

Il Sindaco  
f.to Daniel PERRIN



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29/11/2019

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 29/11/2019 al 14/12/2019